IL PARADIGMA RIPARATIVO NEL PRISMA DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLE PENE

Giuseppe Melchiorre Napoli *

dis CRIMEN articoli
24.08.2026

SOMMARIO 1. Riparazione e riconciliazione quali declinazioni del dettato costituzionale di rieducazione della persona condannata. – 2. La fase esecutiva delle pene e l'innesto del percorso riparativo su quello rieducativo: alla ricerca di un adeguato equilibrio tra complementarità e indipendenza. – 3. L'incidenza dell'esito del programma di giustizia riparativa sulle valutazioni relative al buon andamento del percorso rieducativo, tra presunzioni assolute e discrezionalità giudiziale. – 4. Percorso rieducativo e programma di giustizia riparativa: un "rapporto sinergico", ma eventuale e non necessario. – 5. Conclusioni.

1. Riparazione e riconciliazione quali declinazioni del dettato costituzionale di rieducazione della persona condannata

Negli ultimi anni, la Corte costituzionale ha arricchito il contenuto sostanziale del principio della finalità rieducativa delle pene. L'obiettivo del reinserimento sociale, infatti, è stato inteso quale punto finale di quel cammino di 'recupero', 'riparazione' e 'riconciliazione', "in cui si declina concretamente il mandato costituzionale di rieducazione del condannato"[1]. Ma, se il mandato costituzionale di rieducazione

* Cultore di Diritto penitenziario nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

[1] Cfr. Corte cost., 21 maggio 2026, n. 87; Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179, secondo la quale i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. "esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale". Questa presa di posizione della giurisprudenza costituzionale non ha convinto una parte della dottrina. V., ad esempio, G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *Sist. pen.*, 10/2023, 140, il quale ritiene che non basti, "per dare copertura costituzionale alla giustizia riparativa sempre alla stregua dell'art. 27 Cost., limitarsi ad affermare in maniera genericamente e approssimativamente additiva che la Costituzione favorisce nel colpevole un cammino non solo di recupero e reinserimento sociale, ma altresì – come si legge nella parte di sentenza sopra riportata – di 'riparazione' e 'riconciliazione'; piuttosto, per attribuire alla pronuncia in discorso la valenza e l'importanza di una avallo costituzionale alla giustizia riparativa, la Corte avrebbe dovuto fare quello che non ha fatto, vale adire addurre espressamente, sulla base di argomentazioni articolate, le ragioni per le quali riparazione e riconciliazione siano da considerare momenti del cammino del reo verso il reinserimento sociale".

Nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, si è posta invece la giurisprudenza di legittimità. Secondo Cass. pen., Sez. un., 9 febbraio 2026, n. 5166, in *Sist. pen.*, 13 febbraio 2026, sussiste una piena coerenza del modello di giustizia riparativa – "che mette al centro la persona e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto" – con il "volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione".

trova il suo necessario fondamento e il suo limite nel fatto di reato (artt. 25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, Cost.), allora, allo stesso modo, anche la sua declinazione riparativa deve muoversi entro gli stessi confini. Questa declinazione, invero, non deve mai perdere di vista il fatto-reato, guardandolo però da una peculiare angolazione, che ne valorizzi "la sostanza di accadimento che incide sulla dimensione relazionale e su quella esistenziale degli individui".

L'affermarsi di una dimensione riparativa (artt. 42 e ss. d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)[2], in coerente attuazione dell'impostazione solidaristica e personalista della Costituzione (artt. 2, 3, comma 2, e 27, comma 3, Cost.), non sembra porre particolari questioni interpretative in ordine all'individuazione delle pertinenti situazioni giuridiche soggettive. Da un lato, il fondamentale diritto sociale alla rieducazione deve declinarsi anche nello specifico diritto sociale della persona condannata di accedere, al ricorrere delle condizioni normativamente stabilite, a un programma di giustizia riparativa[3], e a tale diritto "deve corrispondere la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l'eventuale violazione"[4]. Dall'altro lato, il più ampio obbligo positivo di prestazione,

[2] Sul percorso di lenta affermazione della giustizia riparativa, normativamente descritta, infine, come "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore" (art. 1, comma 1, lett. *a*, d.lgs. n. 150 del 2022), v. G. MARTIELLO, *La giustizia ripartiva si fa "sistema": un primo sguardo alle disposizioni in materia del d.lgs. 150/2022*, in *disCrimen*, 12 luglio 2023, pp. 8 ss. (anche in *Riv. pen.*, 9/2023, 763 ss.).

[3] Così come avviene durante il processo penale (art. 129-*bis* c.p.p.), anche nel corso dell'esecuzione delle pene, l'accesso a un programma di giustizia riparativa non può aver luogo indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria (art. 15-*bis*, comma 1, ord. pen. e, nel settore minorile, art. 1-*bis*, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121). Questo provvedimento si configura come mera autorizzazione, in quanto l'autorità giudiziaria è chiamata soltanto a verificare che sussista la condizione positiva per l'accesso al programma, consistente nella sua utilità, e che non ricorra la condizione ostativa, data dal pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma (v. Cass. pen. sent. n. 5166 del 2026, cit.). Sul punto, la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, precisa che "i programmi vengono avviati spontaneamente e liberamente, *pure* su impulso della magistratura di sorveglianza, la quale per i detenuti conserva *anche* il potere, *ex* art. 69 comma 5 *ord. pen.*, sull'approvazione del programma di trattamento che contenga esplicitamente l'indicazione dell'avvio, su richiesta o con il consenso dell'interessato, ad un programma di giustizia riparativa".

[4] Cfr. Cass. pen. sent. n. 5166 del 2026, cit. Il riconoscimento del diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa non equivale ad aprire a una "giustizia privatizzata". Il paradigma riparativo, infatti, riveste importanza ai fini penali nell'interesse della società, muovendo – come scrive L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *disCrimen*, 3/2023, 89 – "dalla presa d'atto della circostanza per cui, se il reato costituisce una frattura di relazioni interpersonali – di regole della convivenza – che rileva sul piano sociale (e non l'offesa di beni giuridici intesi quali meri concetti elaborati dalla dottrina), ne deriva che anche una ricomposizione di tale frattura è in grado di assumere rilievo sul piano pubblico".

che impone alle istituzioni di offrire alla persona condannata l'opportunità di intraprendere un percorso rieducativo realmente calibrato sugli specifici bisogni della sua personalità, deve declinarsi anche nell'obbligo di favorire e garantire "un cammino di riparazione e di riconciliazione". Si tratta, quindi, dell'obbligo di assicurare la piena fruizione del servizio per la giustizia riparativa, quale "servizio pubblico di cura della relazione tra le persone", esterno alla giustizia penale, in quanto affidato a un'apposita struttura pubblica (il Centro per la giustizia riparativa), e disciplinato organicamente da regole proprie, in alcun modo mutuabile da quelle del processo penale o dell'esecuzione penitenziaria[5].

Se, dal punto di vista delle situazioni giuridiche soggettive, non sembra porsi alcuna questione ermeneutica di rilievo, è, invece, sul piano del concreto rapporto tra la finalità rieducativa e la dimensione riparativa che potrebbero emergere talune difficoltà di ordine teorico e pratico. Una parte della dottrina, del resto, ritiene che tale rapporto sia più ambiguo e complesso di quanto non risulti dalle prese di posizione dei giudici costituzionali e di legittimità[6].

Tuttavia, l'equilibrio normativamente conseguito tra il carattere di complementarità e quello di indipendenza, che connotano il rapporto tra la giustizia riparativa e la giustizia penale, potrebbe stemperare gran parte di queste preoccupazioni[7]. La forma della complementarità caratterizza il rapporto tra i due paradigmi, in quanto il sistema punitivo non è normalmente sostituito dal modello riparativo[8]. La giustizia

[5] Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, in *Proc. pen. giust.*, 14 febbraio 2024; Cass. pen. sent. n. 5166 del 2026, cit. Come correttamente messo in evidenza da E. TIDU, *Impugnabilità del diniego di accesso al programma di Giustizia riparativa*, in *Arch. Pen.*, 2/2026, 27, dall'obbligo positivo di assicurare la piena fruizione del servizio di giustizia riparativa "discende, in capo alle istituzioni, l'impegno volto a garantire un accesso egualitario, per tutti i cittadini, ai programmi e, altresì, alla rimozione degli eventuali ostacoli riscontrabili nell'esercizio di tale diritto, ai sensi del più ampio principio di cui all'art. 3, co. 2 Cost.".

[6] In questo senso, G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, cit., 140.

[7] Cfr. F. PALAZZO, Plaidoyer *per la giustizia riparativa*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Giappichelli, Torino, 2022, 443.

[8] Nell'intento originario dei suoi fautori, il modello riparatorio non avrebbe dovuto combinarsi con le pene, ponendosi come "alternativa priva di significati ed effetti punitivi" e, quindi, quale modalità del tutto autonoma di risposta alle azioni illecite. Il d.lgs. n. 150 del 2022, invece, ha percorso la strada, in parte diversa, della complementarità della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale, escludendo che il modello punitivo potesse essere del tutto sostituito con quello riparativo e riconciliativo. La complementarità, quindi, è la forma che assume normalmente il rapporto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa, sebbene siano previste talune specifiche ipotesi in cui tale rapporto assume la forma dell'alternatività o quella dell'estraneità. L'alternatività è la forma che caratterizza il rapporto tra giustizia riparativa e i reati procedibili a querela, dal momento che, in relazione a tale categoria di reati,

riparativa, però, si configura come esperienza giuridicamente rilevante che si concretizza indipendentemente dalla giustizia penale, ossia attraverso proprie metodologie e lungo un binario parallelo e separato. La complementarità, invece, si mostra nelle fasi dell'ammissione al programma di giustizia riparativa e della valutazione dei suoi esiti; fasi in cui gioca un ruolo decisivo l'autorità giudiziaria (artt. 129-*bis*, comma 1, c.p.p., 15-*bis*, comma 1, ord. pen. e 1-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 121 del 2018). Anche in questi momenti di necessaria interferenza tra i modelli, è tuttavia garantito un adeguato grado di separatezza.

2. La fase esecutiva delle pene e l'innesto del percorso riparativo su quello rieducativo: alla ricerca di un adeguato equilibrio tra complementarità e indipendenza

Nel corso dell'esecuzione delle pene, questo equilibrio tra interferenza, nella logica della complementarità, e separatezza, nella logica dell'indipendenza, dei percorsi rieducativo e riparativo assume caratteristiche peculiari sia nella fase di accesso al programma riparativo, sia nella fase di valutazione dell'esito di tale programma.

La fase di accesso a un programma di giustizia riparativa è connotata dall'operare di due presunzioni: una relativa e l'altra assoluta. La presunzione relativa riguarda la sussistenza della condizione positiva per l'accesso al programma, del quale deve potersi pronosticare l'idoneità. Infatti, salvo che siano acquisiti concreti e specifici elementi chiaramente di segno contrario, lo svolgimento del programma deve considerarsi sempre idoneo sia a ricucire "lo strappo determinato nella relazione a causa del reato", sia a far scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, *ex* art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022), in virtù del riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato[9]. Il

l'esito positivo del percorso riparativo ne determina l'estinzione per remissione tacita della querela (art. 44, comma 3, d.lgs. 150 del 2022 e art. 152, comma 3, n. 2, c.p.). L'estraneità, invece, è la forma che assume il rapporto tra giustizia riparativa e giustizia penale nei casi in cui non sia stata presentata querela o siano scaduti i termini per presentarla ovvero il reato sia estinto o sia divenuto improcedibile, oppure la pena o la misura di sicurezza siano state interamente eseguite (art. 44, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022). Quando assume le forme dell'alternatività o dell'estraneità, "la giustizia riparativa svolge una mera funzione di servizio pubblico a favore di chiunque ne faccia richiesta per la risoluzione di situazioni di conflittualità interpersonale e persegue l'obiettivo di realizzare la conciliazione sociale a prescindere dalla rilevanza penale delle vicende oggetto di interesse" (cfr. Cass. pen. sent. n. 5126 del 2026, cit.).

[9] Secondo G.L. GATTA, M. GIALUZ, *Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo*, in *Sist. pen.*, 2/2026, 180, dal canone di accessibilità alla giustizia riparativa – scolpito nell'art. 44 d.lgs. n. 150/2022 – dovrebbe trarsi "una vera e

giudizio di prognosi circa l'idoneità del percorso riparativo, pertanto, non può basarsi "né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto", in quanto è stato "previsto l'accesso ai programmi di giustizia riparativa senza preclusione in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità (art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato", dal momento che, "nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l'incontro può avvenire tra l'autore e la vittima c.d. 'aspecifica', ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso (art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022). Né, tanto meno, tale giudizio di prognosi può identificarsi con quello sulla 'fattibilità' del programma riparativo, trattandosi di delibazione che, a garanzia dell'indipendenza del percorso riparativo, è affidata in via esclusiva ai mediatori (art, 54, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022)[10].

La presunzione assoluta concerne, invece, la 'funzionalità' dello svolgimento del programma di giustizia riparativa rispetto al perseguimento della finalità rieducativa. La concreta rispondenza dell'esperienza riparativa agli specifici bisogni della personalità del condannato, sui quali è (o dovrebbe essere) calibrato il percorso rieducativo, non costituisce condizione positiva per l'accesso al programma (ma neanche per la sua 'fattibilità') e non è oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria. Si presume – senza possibilità alcuna di 'smentita' da parte di eventuali (peraltro, assai improbabili) elementi di valutazione di segno contrario – che "l'incontro dialogico tra l'autore del reato e la vittima, o anche esponenti della collettività, realizzato attraverso il percorso riparativo", contribuisca sempre all'attuazione del mandato costituzionale di rieducazione[11]. In forza di questa presunzione assoluta di funzionalità, l'accesso al programma di giustizia riparativa si configura non soltanto come diritto della persona

propria presunzione relativa di utilità del programma, la quale potrà naturalmente essere smentita laddove, nel caso concreto, emergano elementi tali da dimostrare in modo chiaro l'inutilità dello stesso". Simile lettura, peraltro, "avrebbe il pregio di non imporre una motivazione espressa in positivo della utilità – motivazione che si tradurrebbe necessariamente in vuote formule di stile o in un'invasione di campo nei confronti del mediatore –, ma soltanto una giustificazione nei casi in cui sussistano evenienze tali da escludere *ictu oculi* l'utilità del programma (in relazione agli obiettivi della giustizia riparativa)". Sui diversi fattori (oggettivi e soggettivi) idonei a smentire la presunzione relativa di "utilità teorica" del programma di giustizia riparativa, v. M. GIALUZ, *L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale. Commentario*, diretto da G.L. Gatta, M. Gialuz, vol. IV, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, a cura di A. Ceretti, G. Mannozzi, C. Mazzucato, Giappichelli, Torino, 2024, 216-219.

[10] In questi termini, Cass. pen. sent. n. 5166 del 2026, cit., secondo cui "la nozione di 'utilità' del programma" non può che "discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa".

[11] *Ibid.*

condannata, purché ricorrano le condizioni di idoneità e di non pericolosità, ma anche come obbligo dell'amministrazione di favorirne l'avvio (art. 13, commi 3 e 4, ord. pen.)[12].

Nessuna presunzione opera, invece, in relazione alla condizione ostativa data "dal pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa". Irrinunciabile risulta, quindi, un attento e approfondito esame di tutti quegli elementi di valutazione capaci di segnalare che il programma espone "coloro che sono ammessi a parteciparvi a un rischio effettivo per la propria incolumità".

Le condizioni per l'innesto della giustizia riparativa sul percorso rieducativo operano, allo stesso modo, in qualsiasi fase dell'esecuzione della pena e per ogni tipologia di detenuti (art. 15-*bis*, comma 1, ord. pen.), ad eccezione di quelli sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis* (c.d. "carcere duro"), per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità che li esclude dall'accesso ai programmi riparativi (art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. f-*bis*, ord. pen.). Questa rigida preclusione, che rende il modello punito refrattario ad ogni interferenza e depotenzia la finalità rieducativa della pena, privandola di una sua declinazione, suscita fondate perplessità. È evidente, infatti, l'ontologica incompatibilità tra la regola della "concretezza del pericolo" e l'eccezione dell'assolutezza della presunzione di pericolosità, di cui si auspica, per lo meno, la relativizzazione[13].

[12] Si consideri, peraltro, che già nell'ordine di esecuzione è contenuto l'avviso alla persona condannato che ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 656, commi 3 e 5, c.p.p.). Nel caso di ordine di carcerazione sospeso ai sensi del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 mette in evidenza che, proprio con riferimento "ai condannati liberi al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione del medesimo, la nota distanza tra la notifica *ex* articolo 656, comma 5, c.p.p. e la successiva eventuale udienza camerale potrebbe almeno consentire al condannato di utilizzare detta finestra temporale per l'accesso (al) e lo svolgimento (di) un percorso di giustizia riparativa, successivamente valutabile *ex* articolo 15-*bis*, comma 2, *ord. pen.*".

Sul rapporto tra giustizia riparativa e principio di rieducazione, v., tra gli altri, P. MASSARO, *La riparazione come rieducazione*, in *Mediares*, 1/2022, 25 ss.; L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, cit., 97, secondo cui "i programmi di giustizia riparativa, nella loro caratterizzazione dialogico-relazionale, rivestono un'innegabile potenzialità dal punto di vista rieducativo". In senso critico, invece, si muovono F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2025, 117 ss.; N. PISANI, *La nuova rieducazione. Visione pragmatica della pena e modelli idealizzanti*, Pisa University Press, Pisa, 2026, 189 ss.

[13] Cfr. A.L. CHIODO, *Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. Trim.*, 4/2025, 235-236, secondo cui il divieto in questione, tramutando una impossibilità *de facto* "in una vera e propria preclusione normativa, si allontanerebbe dai consolidati insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, che ammettono deroghe al trattamento penitenziario

3. L'incidenza dell'esito del programma di giustizia riparativa sulle valutazioni relative al buon andamento del percorso rieducativo, tra presunzioni assolute e discrezionalità giudiziale

Nella prospettiva di mantenere un adeguato equilibrio tra interferenza e separatezza dei percorsi, si muove anche la fase di valutazione dell'esito riparativo, fase caratterizzata dall'operare di una duplice presunzione assoluta: di rilevanza dell'esito positivo del programma di giustizia riparativa e di irrilevanza del suo esito negativo (ma anche di irrilevanza della mancata partecipazione a un programma o dell'interruzione di esso).

La presunzione assoluta di rilevanza dell'esito positivo del programma risponde a dati di esperienza generalizzati, in base ai quali l'impegno mostrato dall'autore del reato nel raggiungimento dell'obiettivo riparativo, vale a dire nel recuperare e nel ricostituire le relazioni interpersonali e i legami comunitari spezzati dalla condotta delittuosa, costituisce un importante indice rivelatore del positivo andamento del percorso rieducativo e risocializzante. È indubbio, in altri termini, che, tenuto conto dei particolari bisogni educativi da soddisfare nel caso concreto, la riparazione (simbolica o materiale) costituisca uno degli indicatori capaci di segnalare la positiva evoluzione della personalità del condannato, in quanto "la comprensione da parte dell'autore del reato del nocumento cagionato con le proprie condotte" e la "riconciliazione con la vittima" favoriscono la responsabilizzazione, in vista di una proficua risocializzazione. Per tale ragione, la riuscita partecipazione a un programma di giustizia riparativa costituisce un dato favorevole che deve essere sempre preso in considerazione nelle valutazioni che precedono i giudizi sull'andamento o sull'esito del percorso rieducativo (artt. 15-*bis*, comma 2, e 47, comma 12, ord. pen.).

Nei giudizi di diagnosi e di prognosi, pertanto, questa presunzione assoluta di rilevanza impone all'autorità giudiziaria di prendere sempre in considerazione e di confrontarsi adeguatamente con l'esito positivo del programma di giustizia riparativa

dei detenuti in 41 *bis* soltanto per effettive istanze di difesa sociale, potendo altrimenti costituire limitazioni inutilmente vessatorie". Nello stesso senso si muovono A.J. D'ALISE, *La giustizia riparativa e l'esecuzione della pena. La decisione della Suprema corte come argine verso un nuovo modo di intendere la penalità*, in *Arch. pen.*, 2/2026, 29-34; E. TIDU, *L'impugnabilità del diniego di accesso*, cit., 29-30, che, tra l'altro, ravvisa una lesione dei principi fondamentali in materia di giustizia riparativa, in quanto tali principi sono "orientati a garantire l'accesso ai programmi in ogni stato e grado del procedimento" e in qualsiasi fase dell'esecuzione, "senza alcun tipo di preclusione in relazione al titolo di reato commesso".

e con il suo valore di elemento di valutazione favorevole, dando conto, nella motivazione dei suoi provvedimenti, di tale considerazione e di tale confronto[14]. La presunzione di rilevanza, invece, non attiene allo specifico "peso" che l'esito positivo del programma riparativo, quale elemento favorevole, deve assumere nella valutazione del caso concreto. Non può escludersi infatti che, nonostante l'esito riparativo, l'insieme dei dati acquisiti non consenta di registrare alcuna positiva evoluzione di quelle caratteristiche della personalità del condannato espressesi con la condotta delittuosa.

Se è vero che non necessariamente il conseguimento dell'obiettivo riparativo si pone come indicatore capace di segnalare il buon andamento del percorso rieducativo (da qui la previsione di una presunzione assoluta che riguarda unicamente la rilevanza dell'esito riparativo, da prendere sempre in considerazione quale elemento favorevole di valutazione, ma il cui "peso" non è in alcun modo predeterminato in astratto), è altrettanto certo che è sempre possibile giungere a una valutazione positiva dell'andamento o dell'esito del percorso di recupero, anche in mancanza di riparazione e di riconciliazione, purché la persona condannata, durante questo percorso, abbia colto l'opportunità di riflettere seriamente sulle conseguenze subite dalle vittime del reato (art. 13, comma 3, ord. pen.). La generalizzazione di questo dato esperienziale, pertanto, giustifica la presunzione assoluta di irrilevanza sfavorevole dell'esito negativo del percorso riparativo; presunzione che trova più ampio riconoscimento normativo attraverso la regola per la quale la mancata partecipazione a un programma di giustizia

[14] Il comma 2 dell'art. 15-*bis* ord. pen. limita l'operatività della presunzione assoluta di rilevanza favorevole dell'esito positivo del programma riparativo alle valutazioni concernenti l'assegnazione al lavoro all'esterno e a quelle relative alla concessione dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della stessa legge e della liberazione condizionale. Tale elencazione tassativa non comprende le misure dell'affidamento in prova per casi particolari *ex* art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla legge n. 199 del 2010. Ciò, in quanto – come si legge nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022 – stante "l'assoluta preminenza in questi casi di esigenze particolari riguardanti, nel primo caso, le prevalenti necessità terapeutiche e, negli altri casi, la *ratio* deflattiva, non avrebbe senso collegare, sia pure senza alcun automatismo, l'apprezzamento in ordine alla loro concessione anche ad eventuali percorsi riparativi"

Allo stesso modo, la buona riuscita del programma riparativo deve necessariamente essere presa in considerazione, quale elemento di valutazione favorevole, nel giudizio in merito all'estinzione della pena in esito alla positiva esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 12, ord, pen.), ma non in quello relativo alla positiva esecuzione della liberazione condizionale di cui all'art. 176 c.p. Anche in questo caso, la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 giustifica il diverso rilievo attribuito ai programmi di giustizia riparativa in ragione delle radicali differenze che sussistono tra la liberazione condizionale, totalmente estranea alle finalità di *probation*, e l'affidamento in prova, le cui finalità rieducative ineriscono invece alla stessa natura dell'istituto.

riparativa o l'interruzione di esso o il mancato raggiungimento dell'obiettivo riparativo (materiale o simbolico) non devono incidere sulle valutazioni relative all'andamento o all'esito del percorso rieducativo (art. 15-*bis*, comma 2, ord. pen.).

La presunzione assoluta di irrilevanza mira a sterilizzare ogni tentativo di considerazione sfavorevole del dato di valutazione consistente nella mancata partecipazione a un programma di giustizia riparativa o nella non riuscita di un programma già avviato[15]. La presunzione, invece, non preclude all'autorità giudiziaria di valutare, unicamente quale dato favorevole, lo svolgimento del programma riparativo, quando la sua interruzione o il mancato raggiungimento dell'esito positivo non siano dipesi dell'autore del reato. Nonostante l'ambiguità delle disposizioni normative, che sembrano porre sullo stesso piano il mero svolgimento del programma e il raggiungimento dell'obiettivo riparativo (artt. 15-*bis*, comma 2, e 47, comma 12, ord. pen.), la sola partecipazione a un programma che non abbia conseguito un esito riparativo, per cause non addebitabili alla persona condannata, non può porsi a fondamento di alcuna presunzione assoluta di rilevanza favorevole[16]. Tale partecipazione, però, può essere presa in considerazione dall'autorità giudiziaria, quale elemento capace di segnalare che la persona condannata ha portato a compimento un cammino di seria riflessione critica sulle conseguenze prodotte dal reato, e che tale riflessione si è tradotta in un altrettanto serio e concreto tentativo di riparazione e di riconciliazione[17]. Allo stesso

[15] Cfr. G. MANNOZZI, *Definizioni, principi generali, obiettivi e ambito di applicazione della giustizia riparativa*, in *Riforma Cartabia*, cit., 73.

[16] È forse vero, però, che il legislatore delegato, facendo riferimento sia allo svolgimento del programma sia all'esito riparativo, abbia voluto mostrare, ancora una volta, la netta preferenza per una visione della giustizia riparativa come processo (*process-based view*), rispetto alla diversa visione della giustizia riparativa come mero risultato (*outcome-based view*). Il concetto di giustizia riparativa come processo, accolto dalla dottrina italiana (v. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2023), "individua l'essenza della giustizia riparativa non tanto nel fine, bensì nel mezzo attraverso il quale il singolo obiettivo concreto viene, di volta in volta, ottenuto". Sul punto, v. R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in *Sist. pen.*, 2/2023, 38-41. In merito alle tre tipologie di programmi di giustizia riparativa previste dal legislatore delegato e ai loro eventuali esiti, v. tra gli altri, D. STENDARDI, *Lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa (e redazione della relazione circa l'esito)*, in *Riforma Cartabia*, cit., 166-173, 183-189.

[17] Sulla valenza rieducativa del tentativo di riparazione, qualora il fallimento dell'esperimento non sia addebitabile all'autore del reato, v. F. PALAZZO, *Il significato dell'apertura del sistema penale alla riparazione*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive*, a cura di A. Menghini, E. Mattevi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 16; R. BARTOLI, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa*, ivi, 97-98.

modo, ai fini del giudizio sull'andamento o sull'esito del percorso rieducativo, l'autorità giudiziaria può prendere in considerazione, quale elemento di valutazione favorevole, anche la circostanza che la persona condannata stia partecipando a un programma di giustizia riparativa non ancora concluso[18].

Tutto ciò conferma che, nella fase esecutiva delle pene, la dimensione riparativa deve essere sempre e seriamente valorizzata e favorita, costituendo, pur nella sua indipendenza, peculiare declinazione della finalità rieducativa. Di conseguenza, la dimensione riparativa si pone quale importante, ancorché non imprescindibile, elemento del percorso rieducativo, che deve essere costantemente rispondente a quegli specifici bisogni della personalità del condannato che la condotta delittuosa ha manifestato e una metodologicamente corretta attività di indagine ha rilevato (art. 13, commi 1-4, ord. pen.).

Il sistema normativo, quindi, detta le regole per l'innesto del percorso riparativo su quello rieducativo, senza tuttavia comprometterne la separatezza, nella logica dell'indipendenza. Un chiaro segnale di questa persistente e irrinunciabile indipendenza è dato dal modo in cui, durante il percorso rieducativo, l'autorità giudiziaria deve considerare il cammino di riflessione critica del condannato sulle conseguenze del reato. A prescindere dal paradigma della giustizia riparativa e fuori dell'operare di ogni presunzione di rilevanza o irrilevanza, è richiesto che, nel corso delle attività di indagine della personalità, vada sempre stimolata la riflessione del condannato sulle conseguenze prodotte per le vittime dalla sua condotta delittuosa (art. 13, comma 3, ord. pen.), in modo che questi pervenga a una compiuta rivisitazione critica del suo passato, che è presupposto necessario del buon esito del cammino di recupero. Insomma, con o senza l'innesto del percorso di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria deve tener conto del fatto che una seria rivisitazione critica della condotta illecita (dei suoi motivi e delle sue conseguenze per le vittime) è, normalmente, presupposto necessario di ogni percorso che miri alla rieducazione e al reinserimento sociale della persona condannata. Non solo, ma, nella valutazione relativa al buon andamento o al buon esito del percorso rieducativo, l'autorità giudiziaria può prendere in considerazione anche condotte (in senso lato) riparative, realizzate dalla persona condannata al di fuori del paradigma della giustizia riparativa.

[18] Sul punto, cfr. S. AMATO, M. PASSIONE, *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione. Giustizia riparativa, misure alternative, benefici,* in *Riforma Cartabia*, cit., 260-261.

4. Percorso rieducativo e programma di giustizia riparativa: un "rapporto sinergico", ma eventuale e non necessario

L'equilibrio normativamente conseguito tra interferenza e indipendenza dei percorsi sembra escludere che l'affermarsi del paradigma riparativo abbia la capacità di imporsi come condizione aggiuntiva – oppure di imporre il mutamento della portata delle condizioni già fissate dal legislatore – per l'accesso alle misure alternative al carcere e agli altri benefici penitenziari. La presunzione assoluta limitata alla sola rilevanza favorevole dell'esito positivo del programma riparativo e la presunzione assoluta di irrilevanza sfavorevole di tutto ciò che non sia esito riparativo costituiscono solidi argini contro il concretizzarsi del rischio di irrigidimento rigoristico dei meccanismi di interferenza tra i percorsi[19], vale a dire contro il rischio che la partecipazione a un programma di giustizia riparativa, conclusosi con esito positivo, possa essere considerata come condizione aggiuntiva, indispensabile per l'accesso alle misure alternative. Il sistema normativo, in altri termini, impedisce alla dimensione riparativa di fagocitare il paradigma costituzionale della rieducazione. Anche in relazione ai reati in cui è più evidente l'aspetto dell'incisione "sulla trama delle relazioni intersoggettive"[20], la giustizia riparativa rimane una mera, non esclusiva e solo eventuale, declinazione della finalità rieducativa[21].

Questa conclusione va estesa a tutte le ipotesi in cui il legislatore imponga all'autorità giudiziaria di prendere in considerazione lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa, ai fini della concessione delle misure alternative e dei benefici penitenziari. Si pensi, a tal proposito, a quanto stabilito in ordine alle persone condannate per uno dei reati elencati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* ord. pen. Ai fini della concessione a queste persone delle misure alternative o di altri benefici, infatti, l'autorità giudiziaria deve accertare, oltre all'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna e agli specifici elementi che consentano di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (commi 1-*bis* e 1-*bis*.1) sia il pericolo di

[19] Il rischio "di un irrigidimento in senso rigoristico della valutazione giudiziale" è segnalato da G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, cit., 147.

[20] Si tratta di quei reati che, come ben messo in evidenza da F. GIUNTA, *La giustizia "de-punitiva": costrizione e riconciliazione*, in *disCrimen*, 2 settembre 2023, 1, possono "perpetuare il conflitto sociale anche dopo l'esaurimento del fatto illecito, alimentando atteggiamenti vendicativi e tensioni sociali".

[21] In dottrina, si è peraltro osservato che, se dal raggiungimento dell'esito riparativo dovesse scaturire una diversa fruibilità delle misure alternative e dei benefici penitenziari, si porrebbero seri "dubbi di costituzionalità in rapporto all'art. 3 della Carta". Sul punto, v. G. MARTIELLO, *La giustizia ripartiva si fa "sistema"*, cit., 16.

ripristino di tali collegamenti (comma 1-*bis*), anche la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa (art. 4-*bis*, commi 1-*bis* e 1-*bis*.1, ord. pen.). Il carattere perentorio della disposizione ("*il giudice di sorveglianza accerta*") aveva indotto una parte della dottrina a ritenere che "l'iniziativa dell'interessato a favore della vittima", nelle forme stabilite dalla legge, costituisse "una vera e propria condizione di ammissibilità" delle istanze di concessione di una misura alternativa. In realtà, l'evidente genericità delle espressioni impiegate da queste disposizioni impone il rinvio alla disciplina generale che regola i meccanismi di interferenza (art. 15-*bis*, comma 2, ord. pen.). Ciò vuol dire che le iniziative a favore della vittima, nelle forme della giustizia riparativa, vanno valutate dall'autorità giudiziaria solo se presenti e secondo le regole generali in precedenza analizzate[22]. Del resto, le fonti internazionali "rendono assolutamente incontrovertibile come la giustizia riparativa" non debba mai essere "posta come condizione per ottenere qualcosa"[23].

Escluso che la partecipazione a un programma di giustizia riparativa costituisca condizione autonoma e indispensabile per l'accesso alle misure alternative, ci si deve confrontare con un più raffinato stratagemma: quello di pervenire a un irrigidimento della valutazione giudiziale attraverso un'interpretazione, in chiave riparativa, delle disposizioni che stabiliscono le condizioni soggettive cui è subordinato l'accesso a tutte quelle misure e quei benefici ispirati alla logica rieducativa. Tali disposizioni, infatti, sono caratterizzate da un deficit di tassativa. Si ritiene, tuttavia, che, nel settore delle misure alternative e dei benefici penitenziari, una attenuazione del rigore della tassatività della base legale sia tollerabile per una migliore attuazione della finalità rieducativa, che presuppone un certo margine di discrezionalità, purché "l'attenuazione della certezza legale" sia "compensata da un recupero di certezza scientifica, attraverso la scientifizzazione delle indagini" sulla personalità dell'autore del reato e del percorso rieducativo[24]. L'attuale crisi della fase esecutiva delle pene, carente di risorse e di stru-

[22] In questo senso, nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. pen., sez. V, 4 settembre 2024, n. 33693, in *Giur. it.*, 4/2025, 903. In dottrina, v. M.F. CORTESI, *Permessi premio: il regime probatorio sotto la lente dei giudici di legittimità*, ivi, 903 ss.; A.L. CHIODO, *Premialità, rieducazione e giustizia riparativa*, cit., 233-235.

[23] In questi termini, S. AMATO, M. PASSIONE, *La giustizia riparativa nella fase di esecuzione*, cit., 262.

[24] Cfr. F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1979, 236; F. BRICOLA, *II. Il II e III comma dell'art. 25*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti Civili. Art. 24-26*, a cura di G. Branca, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1981, 299. Sulla necessità che l'attività

menti adeguati, può tuttavia alimentare la tentazione semplificativa di colmare il deficit di tassatività della base legale non attraverso la scientifizzazione delle attività che connotano il percorso rieducativo, bensì interpretando le norme che fissano le condizioni soggettive di accesso alle misure alternative in chiave prettamente riparativa e riconciliativa. In questa prospettiva e, normalmente, con riferimento a quei reati non particolarmente gravi che incidono "sulla trama delle relazioni intersoggettive"[25], soltanto la riuscita partecipazione a un programma di giustizia riparativa segnalerebbe, da un lato, la certa rivisitazione critica della condotta delittuosa, cioè dei suoi motivi e delle sue conseguenze, e, dall'altro lato, il positivo evolversi della personalità del condannato[26].

Si tratta, ovviamente, di un'opzione interpretativa che, concependo la giustizia riparativa come rimedio per colmare le carenze della fase esecutiva delle pene, risulta "concettualmente errata" e priva di fondamento normativo[27], anche nella sua formulazione meno semplificatoria e più attenta alle implicazioni sistemiche. Secondo quest'ultima impostazione, infatti, se non altro per le persone condannate per i reati più gravi, che 'spezzano' la "trama delle relazioni intersoggettive", la riuscita partecipazione a un programma di giustizia riparativa è soltanto uno dei fattori che consentono di definire il contenuto sostanziale dei presupposti soggettivi cui è subordinata la concessione delle misure alternative, ma è comunque un fattore imprescindibile[28].

rivolta a indagare la personalità dell'autore del reato e il percorso rieducativo siano supportati da "un sapere raffinatissimo", trattandosi di materie "ad alto contenuto tecnico-specialistico", v. A. CAPONE, *Corpi e anime. Temi e problemi del penitenziario in Italia in una prospettiva storica*, in *Diritto penitenziario e sociologia della pena. Fra passato, presente e futuro*, a cura di A. Siviglia, Giappichelli, Torino, 2021, 35; A. VALENTI, *La valutazione prognostica nel giudizio di sorveglianza: limiti, ricadute, prospettive. Il caso dei sex offenders*, in *La legislazione penale*, luglio 2025, 6.

[25] Mutuando un'espressione di F. CONSULICH, M. MIRAGLIA, *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l'ufficio per il processo*, in *disCrimen*, 12 febbraio 2022, 5, potrebbe dirsi che l'orientamento interpretativo delineato nel testo riguarda, normalmente, quelle "fattispecie ambientate in relazioni con coefficiente emotivo e personale interindividuale molto accentuato".

[26] Seguendo questo non condivisibile orientamento interpretativo, che postula un principio di necessaria implicazione tra rieducazione e riparazione, "non si potrebbe concepire il finalismo rieducativo se non collocandolo nel prisma della riconciliazione e della riparazione". In questi termini, N. PISANI, *La nuova rieducazione*, cit., 183.

[27] In questo senso, F. CONSULICH, *Neutralizzare e rieducare (pari sono, senza la proporzione)*, in *Criminalia*, 2023, 126, che segnala il rischioso diffondersi di una "vera e propria fascinazione rispetto all'impiego della giustizia ripartiva" (ivi, 125). V., inoltre, N. PISANI, *La nuova rieducazione*, cit., 200.

[28] In tal modo, come correttamente rilevato da F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., 128, il paradigma riparativo "finirebbe in sostanza per operare a sostegno di orientamenti punitivo-

L'operare, però, di una presunzione assoluta limitata alla sola rilevanza favorevole dell'esito riparativo e di una presunzione assoluta di irrilevanza sfavorevole di tutto ciò che non sia esito riparativo dovrebbe essere idoneo a contrastare simili approdi interpretativi. Ma, ancor prima, non deve tralasciarsi che la rivisitazione critica della condotta delittuosa (dei suoi motivi e delle sue conseguenze, in particolare, per le vittime), l'offerta di opportunità risocializzanti realmente calibrate sugli specifici bisogni della personalità del condannato che il comportamento illecito ha manifestato, eventuali azioni di riparazione a favore della vittima e la verifica dei progressi compiuti dall'autore del reato in termini di positiva evoluzione delle sue caratteristiche personologiche sono tutti momenti che scandiscono necessariamente il percorso rieducativo[29]; sono momenti che devono sempre svilupparsi all'interno di tale percorso, con le tecniche e gli strumenti a disposizione degli operatori penitenziari o del servizio sociale, indipendentemente dalla circostanza che un programma di giustizia riparativa si sia o non si sia svolto. Insomma, la giustizia riparativa può affiancarsi al percorso rieducativo, ma non ne costituisce un tassello imprescindibile: "il suo innesto nel percorso rieducativo del reo è infatti un ipotesi del tutto eventuale che non necessariamente deve concretizzarsi perché possa compiersi un positivo percorso di rieducazione"[30].

Cionondimeno, la giustizia riparativa, pur operando su un campo diverso[31], può certamente contribuire "a produrre effetti rieducativi per il reo". Rispetto al percorso rieducativo, infatti, l'adesione informata e volontaria della persona condannata a un programma "autoresponsabilizzante", qual è quello riparativo, "non può che porsi in

repressivi, particolarmente rigoristi nella concessione di misure alternative al carcere o di altri benefici penitenziari".

[29] Sulle fasi del percorso rieducativo, sia consentito rinviare a G.M. NAPOLI, *Rieducare la persona condannata. Idee per una teoria generale del percorso rieducativo nella fase esecutiva delle pene*, Franco Angeli, Milano, 96 ss.

[30] Così, A. MENGHINI, *Revisione critica, percorsi di giustizia riparativa e rieducazione. Rapporti e implicazioni in fase esecutiva*, in *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 221-222. Nella stessa direzione si muovono F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Diritto penitenziario e giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2023, 511, secondo cui "l'eventuale percorso riparativo, pur dovendo trovare nell'ambito del trattamento penitenziario un ambiente favorevole al suo sviluppo, non ne fa necessariamente parte integrante e non si identifica in esso dovendosi piuttosto costruire quale percorso parallelo e tendenzialmente indipendente dalle vicende dell'esecuzione penale".

[31] Cfr. N. PISANI, *La nuova rieducazione*, cit., 185-186, che ribadisce come "l'interazione non dia vita a ibridazioni funzionali tra pena e giustizia riparativa".

rapporto di stretta continuità", rappresentandone un eventuale "mezzo di concretizzazione"[32]. Questo "rapporto sinergico" tra percorsi distinti costituisce il fondamento sia della disposizione che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione e l'autorità giudiziaria di favorire, attraverso opportune azioni (e, quindi, senza indebite pressioni e strumentalizzazioni), "il ricorso alla giustizia riparativa, offrendo agli interessati l'insostituibile opportunità di accedere ai programmi anche durante l'esecuzione delle pene"[33]; sia della presunzione relativa di idoneità del programma di giustizia riparativa e della presunzione assoluta di funzionalità del suo svolgimento rispetto al perseguimento della finalità rieducativa delle pene; sia, infine, delle disposizioni che regolano i meccanismi di interferenza tra il percorso rieducativo e lo svolgimento del programma di giustizia riparativa.

5. Conclusioni

Nel corso dell'esecuzione delle pene, la fase di valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa costituisce il momento di interferenza in cui l'equilibrio tra complementarità e indipendenza dei percorsi (rieducativo e riparativo) può risultare più precario[34]. Dal sistema normativo, però, sono desumibili le necessarie coordinate, capaci di orientare adeguatamente l'interprete e la prassi applicativa.

Si è visto, infatti, che l'interferenza tra i percorsi è regolata da una presunzione assoluta di rilevanza favorevole del raggiungimento dell'esito riparativo (materiale o simbolico). La separatezza, invece, è garantita non soltanto dalla limitazione di questa presunzione assoluta alla sola rilevanza favorevole del dato da prendere in considerazione, di cui non è in alcun modo predeterminato il "peso" valutativo (e ciò conferma che riparazione e riconciliazione non equivalgono a rieducazione, costituendone mera, non esclusiva, declinazione), ma anche da una presunzione assoluta di irrilevanza sfavorevole della mancata partecipazione a un programma di giustizia riparativa e della non riuscita di un programma già avviato.

[32] Sul "rapporto sinergico" tra rieducazione e giustizia riparativa, v., tra gli altri, G. DE FRANCESCO, *La rieducazione e il 'lato nobile' della riparazione*, in *Criminalia,* 2022, 40 ss.

[33] In questi termini si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022. Sul punto, v. M. GIALUZ, *La giustizia riparativa, questa sconosciuta. Uno svarione della Suprema Corte*, in *Sist. pen.*, 11/2024, 86-87.

[34] Come evidenziato da G. MARTIELLO, *La giustizia ripartiva si fa "sistema"*, cit. 38, "quello della valutazione giudiziale del programma riparativo" è "uno snodo cruciale, su cui è molto probabile che si giocheranno in buona misura i rapporti tra la giustizia riparativa e quella penale".

Al mantenimento di questo equilibrio tra complementarità e indipendenza, contribuisce anche la discrezionalità valutativa riconosciuta all'autorità giudiziaria. Così, quando opera la presunzione assoluta di rilevanza, l'autorità giudiziaria ha comunque il compito di stimare, in relazione al caso concreto, lo specifico "peso" favorevole del buon esito del programma riparativo (tenendo conto, ad esempio, del "grado di riconoscimento reciproco intervenuto tra le parti" e della "possibilità di ricostruire le relazioni tra le medesime"[35]) e di comparare tale "peso" con quello di eventuali altri dati di segno contrario, per stabilire se, tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione acquisiti, sia possibile registrare la positiva evoluzione della personalità del condannato. Sempre nella logica dell'equilibrio tra complementarità e indipendenza, la presunzione assoluta di irrilevanza sfavorevole non impedisce all'autorità giudiziaria di prendere in considerazione, quale dato di valutazione favorevole, la mera partecipazione della persona condannata a un programma di giustizia riparativa, se l'interruzione di questo e il mancato raggiungimento dell'esito positivo non siano dipesi da cause imputabili all'autore del reato.

La logica della separatezza dei percorsi, infine, si mostra, con evidenza, nel riconoscimento all'autorità giudiziaria del potere di valutare sempre, in senso favorevole o in senso sfavorevole, l'impegno mostrato dalla persona condannata nel cammino di riflessione critica sulle conseguenze prodotte per le vittime dalla condotta delittuosa (art. 13, comma 3, ord. pen.). Si tratta di un momento fondamentale del percorso rieducativo, che – indipendentemente dall'attivazione del paradigma riparativo – dovrebbe condurre a una completa rivisitazione critica della condotta delittuosa, quale presupposto necessario del buon andamento del cammino di recupero della persona condannata, di cui costituisce eventuale indice rivelatore anche l'essersi adoperata, ove possibile, in favore della vittima del suo reato[36].

[35] Così, F. FIORENTIN, *La riforma per la giustizia riparativa*, in *La riforma del sistema penale*, a cura di A. Bassi, C. Parodi, Giuffrè, Milano, 2022, 486. Coglie nel segno, pertanto, G. MARTIELLO, *La giustizia ripartiva si fa "sistema"*, cit., 38, quando afferma che l'autorità giudiziaria non può essere "una sorta di 'notaio', che prende atto di quanto in precedenza svoltosi davanti al mediatore onde riconoscerne i conseguenti effetti giuridici".

[36] In forza dell'art. 1-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2018, che ricalca il contenuto dell'art. 15-*bis*, comma 2, ord. pen., le conclusioni raggiunte nel testo vanno estese anche al settore minorile.

Inoltre, la presunzione assoluta di rilevanza favorevole, limitata alla sola riuscita del programma di giustizia riparativa, e la presunzione assoluta di irrilevanza sfavorevole di tutto ciò che non sia esito riparativo (art. 15-*bis*, comma 2, ord. pen.) operano anche nella fase esecutiva delle pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva (art. 20-*bis* c.p. e artt. 53 ss. legge 24 novembre 1981, n. 689), qualora la persona condannata, dopo aver espiato metà della pena sostitutiva, chieda

ABSTRACT

Questo saggio mira a individuare i meccanismi normativi che garantiscono un adeguato equilibrio tra i caratteri dell'indipendenza e della complementarità che connotano il rapporto tra percorso rieducativo e percorso riparativo nella fase esecutiva delle pene.

PAROLE CHIAVE

Giustizia riparativa – Rieducazione – Esecuzione delle pene

* * *

TITOLO IN INGLESE

THE RESTORATIVE PARADIGM WITHIN THE FRAMEWORK OF THE REHABILITATIVE PURPOSE OF THE SENTENCE

ABSTRACT

This essay aims to identify the regulatory mechanisms which ensure an adequate balance between independence and complementarity, both characterizing the relationship between the rehabilitation program and the restorative justice process within the execution of the sentence.

KEYWORDS

Restorative justice – Rehabilitation – Execution of the sentence

di essere ammessa all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 3-*ter*, ord. pen.). Le conclusioni raggiunte nel testo, pertanto, riguardano anche la fase esecutiva delle pene sostitutive. E ciò consente di superare la preoccupazione espressa da G. AMARELLI, *Riparazione e pene sostitutive. Il sistema penale al bivio tra retrotopia e risemantizzazione*, in *Proc. pen. giust.*, 5/2023, 76 ss., secondo la quale, "rispetto ad un condannato definitivo a pene sostitutive, l'avvio da parte dell'autorità giudiziaria di programmi di giustizia riparativa rischia di intorbidare il requisito centrale per il suo funzionamento, il consenso autonomo, convinto e libero dei suoi protagonisti".

Laddove, poi, l'affidamento in prova al servizio sociale sia stato concesso alla persona condannata alla pena della semilibertà sostitutiva o a quella della detenzione domiciliare sostitutiva, ai fini della valutazione dell'esito positivo del periodo di prova, l'autorità giudiziaria deve sempre prendere in considerazione, quale dato favorevole, l'eventuale riuscita partecipazione a un programma di giustizia riparativa (art. 47, comma 12, ord. pen.), e deve farlo secondo i criteri generali di cui all'art. 15-*bis*, comma 2, ord. pen., così come delineati nel testo.